



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2012

Definizione delle discipline della salute, del benessere e bio-naturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di individuare e definire le attività e le discipline della salute, del benessere e bio-naturali, al fine di garantire a coloro i quali decidessero di accedere alle suddette professioni un corretto e serio esercizio di tali discipline. Le discipline e pratiche in questione, specificamente le tecniche naturali, energetiche e psicosomatiche sono concepite con il fine di raggiungere il benessere anche interiore, fisico e psicologico della persona, e in nessun modo intendono sostituirsi alle cure della medicina convenzionale.

Esse si fondano su una riflessione profonda sulla persona e sulla sua condizione, sul raggiungimento di una più alta qualità

della vita, su una scelta di stili e comportamenti di vita salutari e riguardo si dell'ambiente che ci circonda. Tali discipline prevedono inoltre la rinuncia all'utilizzo di farmaci e degli altri metodi di cura convenzionale, che sono alieni dalle tecniche del benessere e bio-naturali.

Bisogna infine tenere presente che l'operatore del settore è un professionista adeguatamente formato che rappresenta l'ispiratore di una scelta da parte di chi intende utilizzare le tecniche del benessere e bio-naturali, e quindi non prescrive farmaci ne cure, siano esse specifiche o generiche, ma svolge una funzione di educatore verso quegli stili salubri, una sana alimentazione ed il raggiungimento di uno stato di equilibrio interiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione)

1. All'esercizio delle discipline della salute, del benessere e bio-naturali si accede tramite corsi di formazione, della durata almeno biennale, che devono essere organizzati sotto la supervisione dell'assessorato della sanità di ciascuna regione.

Art. 2.

(Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali)

1. È istituito presso ciascun assessorato regionale della sanità, il Comitato regionale per le discipline della salute, del benessere e bio-naturali, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, di concerto con l'assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione e l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, ed è composto:

a) da un rappresentante dell'assessorato regionale della sanità;

b) da un rappresentante dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

c) da un rappresentante dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

d) dal presidente del consiglio regionale dei consumatori e utenti;

e) da un rappresentante nominato dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

f) da tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la Giunta regionale di ciascuna regione nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

4. Il Comitato entro sei mesi dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline della salute, del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, dei relativi corsi di formazione;

b) l'elenco delle scuole, dei formatori, degli operatori e delle associazioni presenti nel settore a livello regionale;

c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;

d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline della salute, del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato presenta all'Assemblea regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Il Comitato, integrato, propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline della salute, del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

6. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 3.

(Elenco delle discipline della salute, del benessere e bio-naturali)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'elenco delle discipline della salute, del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso il Ministero della salute e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello regionale per operatori nelle discipline della salute, del benessere e bio-naturali;

b) sezione degli operatori nelle discipline della salute, del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sotto sezioni relative a ogni specializzazione;

c) sezione dei formatori;

d) sezione delle associazioni di operatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera *a)*, le scuole devono dimostrare di avere attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera *b)*, sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. Alla sezione di cui al comma 1, lettera *c)*, sono iscritti i formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato.

5. Per l'iscrizione nella sezione delle associazioni di cui al comma 1, lettera *d)*, le associazioni devono dimostrare di avere operatori nel settore, tra i loro iscritti.

6. Sono iscritti agli elenchi i soggetti che dimostrino di svolgere le rispettive attività da almeno due anni, secondo le modalità che sono indicate dal Comitato.

